

## AVVISO AI PAZIENTI

### **RICHIESTE IMPROPRIE DI ATTRIBUZIONE CODICI DI ESENZIONE ( P03) AD ANALISI CLINICHE E/O ESAMI STRUMENTALI NELL' OTTICA DI ELUDERE LA VACCINAZIONE ANTICOVID**

Facendo seguito alle numerose richieste ( anche con toni e modalità intimidatorie ed “estortive” pervenute ai colleghi medici di famiglia, si chiarisce quanto segue:

In primo luogo, occorre richiamare il D.Lgs 124/1998 che, all'art. 1, comma 4, lett. b), al fine di esonerare dalla partecipazione alla spesa della prestazione sanitaria, nel rispetto del principio della sostenibilità economica della spesa, **non contempla espressamente esenzioni particolari da potersi applicare in relazione alla pratica della vaccinazione anti- Sars-Cov-2**, bensì fa riferimento, in linea generale, a quelle prestazioni di: *“(...) di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge (...)”*. **Allo stato si chiarisce che non sussistono, quindi, disposizioni generali, né ministeriali né regionali che indichino o raccomandino alcun tipo di protocollo diagnostico- strumentale che sia finalizzato in maniera profilattica all'esecuzione della vaccinazione anti- Sars-Cov-2**, come avviene, invece, per altre patologie richiedenti vaccinazione – quali epatite B o profilassi antitubercolare – specificatamente normate dal D.P.R. 465 del 2001.

Pertanto, essendo il Medico di medicina Generale convenzionato con il SSN per le prestazioni di Assistenza primaria e sottoposto alla vigile osservazione delle norme e limitazioni prescrittive in regime di convenzione SSN, lo stesso non può attribuire alcuna esenzione che esoneri dalla compartecipazione alla spesa , che **non sia espressamente prevista dalla autorità regolatorie, nazionali o regionali**.

Qualsiasi tentativo minaccioso o intimidatorio finalizzato a quanto sopra, costituisce motivo di ricusazione del paziente , essendo espressione di perdita del rapporto fiduciario medico-paziente e grave turbativa dello stesso.